

COMUNE DI MONTEFELCINO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE N. 11 del Reg. Data 12-03-21**

-----  
**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021.**

-----  
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

=====

<b>PELAGAGGIA OSVALDO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI PAOLO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>API SARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

=====

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale signor DE MARCO ROBERTO

Il Presidente Sig. PELAGAGGIA OSVALDO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto, altresì**, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Considerato** che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente prorogato con decreto del 18 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/04/1994, con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa/Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche e la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 29/12/1997 con cui sono state deliberate le modifiche al regolamento comunale sulla occupazione spazi ed aree pubbliche. (ESENZIONE PASSI CARRAI) ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/10/2018, con cui sono state rideterminate le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Considerato** che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**Considerato, altresì**, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**Premesso** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Preso** atto che con deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023

- 1) sarà istituito ed approvato il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) sarà prevista l'**esenzione** per il canone di concessione per l'occupazione **delle aree e degli spazi** appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

**Preso** atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

**Visti** le bozze dei regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**Verificato** che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 2567 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00  
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,600  
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € € 30,00  
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,600

**Valutato** di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

**Valutato** di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

**Considerata** pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di dare atto** che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

**Ritenuto** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2021;

## **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato il documento istruttorio , anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali):

- Comma 1 *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza*

*deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente."*

- *Comma 2 "Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";*

Richiamato il Decreto sindacale n° 2 del 27.04.2020, con il quale sono state impartite le direttive per lo svolgimento delle Sedute della Giunta comunale a distanza;

Vista la direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 4), recita: *"eventi aggregativi di qualsiasi natura, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n° 6/2020, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";*

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Sindaco/Presidente: Presente in collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Assessori presenti in collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico: TUTTI

Assessori assenti: nessuno;

Segretario: Presente in collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 e articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO lo statuto comunale;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa per appello nominale;

#### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il documento istruttorio sopra riportato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.lgs. 267/2000.

Infine con separata ed unanime votazione resa per appello nominale

#### **DELIBERA**

di dichiarare e rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

<b>IL PRESIDENTE</b> F.to PELAGAGGIA OSVALDO	<b>IL SEGRETARIO</b> F.to DE MARCO ROBERTO
=====	
Lì , 17-03-21 Si attesta la regolarità contabile della deliberazione	N. Reg. 95 li,17-03-21   La presente deliberazione viene   affissa in data odierna all'albo   pretorio comunale
<b>IL RESPONSABILE</b> F.to Zenobi Antonella	<b>IL RESPONSABILE</b> F.to Maggiori Simonetta

E' copia conforme all'originale.

Montefelcino, li 17-03-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DE MARCO ROBERTO

[ ] Comunicazione ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000)  
n. 1506 del 17-03-21

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 17-03-21 al 01-04-21;

IL MESSO PUBBLICATORE  
Maggiori Simonetta

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- [ ] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000
- [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì , 13-03-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DE MARCO ROBERTO

Per copia conforme all'originale.

Montefelcino, li 17-03-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DE MARCO ROBERTO

## TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

### TARIFFA STANDARD

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

Classificazione dei comuni	Tariffa standard ANNUALE
Comuni con oltre 500.000 abitanti	70,00 €
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	60,00 €
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	50,00 €
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €

Classificazione dei comuni	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 500.000 abitanti	2,00 €
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	1,30 €
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	1,20 €
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	0,70 €
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 €

Classificazione dei comuni	Tariffa AD UTENTE
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,00 €



## TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	17,043 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	45,448 €	1,515
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	51,129 €	1,704
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	82,633 €	2,754
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	82,633 €	2,754

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,114 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	0,151 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,303 €	1,515
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,341 €	1,705
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2	2,066 €	10,332
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	5,165 €	25,830
STRISCIONI ZONA 2	0,757 €	3,788
STRISCIONI ZONA 1	1,894 €	9,470
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,551 €	2,755
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,551 €	2,755

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. 70X100	0,103 €	0,172
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,258 €	0,430
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	17,550 €	0,585
ZONA/CATEGORIA 2	15,810 €	0,527
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

### OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	1,032 €	1,720
ZONA/CATEGORIA 2	0,929 €	1,548
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

### OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

**TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO****TARIFFE CU MERCATO SABATO**

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,267 €	0,600 €	0,432	0,279	0,147